

COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO
Provincia di Monza e Brianza

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 34 del 26/03/2015

Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE "AMICI DELL'UNITALSI" PER IL SERVIZIO DI TRASPORTI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI UTENTI MINORI PORTATORI DI HANDICAP, DISABILI E ANZIANI, RESIDENTI NEL COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO- PERIODO 01.04.2015/31.03.2016

L'anno duemilaquindici addì ventisei del mese di Marzo alle ore 12:30, nella sala delle adunanze della Civica Residenza si è riunita la Giunta Comunale, regolarmente convocata nei modi e nei termini di legge.

Assume la Presidenza il Sig. MEREGALLI RENATO assistito dal Segretario Generale, SODANO UMBERTO

All'appello risultano:

MEREGALLI RENATO	Sindaco	Presente
CEGLIA ALESSANDRO	Vice Sindaco	Presente
BAIARDI INNOCENZA	Assessore	Presente
DIRUPATI SELENE MARIA	Assessore	Presente
TREMOLADA MARCO	Assessore	Assente

Totale Presenti 4 - Totale assenti 1

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita la Giunta Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE "AMICI DELL'UNITALSI" PER IL SERVIZIO DI TRASPORTI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI UTENTI MINORI PORTATORI DI HANDICAP, DISABILI E ANZIANI, RESIDENTI NEL COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO- PERIODO 01.04.2015/31.03.2016

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la delibera di G.C. n. 40 del 31.03.2014 con la quale si deliberava che a seguito dell'espletamento di gara ad evidenza pubblica era stata affidata all'Associazione "Amici dell'Unitalsi" la concessione del diritto di superficie dell'area sita nel Comune di Vedano al Lambro, Via Monte grappa finalizzata alla progettazione, costruzione e gestione del centro Diurno S. Francesco per Anziani;

CONSIDERATO che tra gli obblighi assunti del Concessionario l'Associazione "Amici dell'Unitalsi" è previsto la stipula di apposita convenzione con l'Amministrazione Comunale (art. 5 del Bando) per organizzare il servizio trasporti (verso il Centro diurno per il pranzo a mezzogiorno. Verso centri medici per visite e terapie o verso centri diurni di inserimento, e per consegna pasti a domicilio);

CONSIDERATO che quotidianamente, il servizio sociale di questo Ente, effettua un servizio di trasporto socio-assistenziale a favore di minori portatori di handicap, disabili e anziani, residenti nel Comune;

RITENUTO positivo l'esito dell'attività espletata dall'Associazione nel periodo 01.04.2014/31.03.2015;

SENTITA L'Associazione "Amici dell'Unitalsi" che si è resa disponibile a prestare la propria attività per il periodo 01.04.2015/31.03.2016;

VISTA l'allegata bozza di convenzione per lo svolgimento del servizio in oggetto ed in particolare gli articoli seguenti:

- art. 4 in base al quale l'associazione garantisce il servizio di trasporto utilizzando un automezzo di proprietà del comune (con spese di assicurazione a carico di quest'ultimo) in seguito ad apposito comodato d'uso che sarà successivamente stipulato tra le parti;
- art. 8 secondo quale, a fronte dell'espletamento dei servizi contemplati in convenzione, il Comune si impegna a corrispondere all'associazione un rimborso delle spese annualmente sostenute per l'attività prevista, determinato in € 30.000,00 annue;

VISTO i Vigenti regolamenti comunali;

ACCERTATA la propria competenza ad assumere il presente atto;

VISTA la normativa vigente in materia di ordinamento delle Autonomie Locali;

VISTA la proposta di deliberazione presentata dall'Assessore Innocenza Baiardi;

VISTO l'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Regolamento del Servizio Servizi Sociali ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli enti Locali D:LGS 18.08.2000, n. 267;

A VOTI unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. DI APPROVARE l'allegata convenzione con l'Associazione "Amici dell'UNITALSI" per lo svolgimento del servizio di trasporti socio-assistenziale a favore di utenti minori, portatori di handicap, disabili ed anziani, residenti nel Comune di Vedano al Lambro - periodo

01.04.2015-31.03.2016;

2. DI DEMANDARE al Responsabile del Settore interessato:
 - la stipula – con l'approvazione della convenzione suddetta – del contratto di comodato d'uso del mezzo comunale a favore dell'associazione "Amici dell'Unitalsi", così come previsto dall'art. 4 della convenzione stessa;
 - l'assunzione dell'impegno di spesa per il rimborso delle spese annualmente sostenute per l'attività prestata, determinato in € 30.000,00 da imputare rispettivamente: sul bilancio 2015 in fase di predisposizione la somma di € 22.500,00, sul bilancio 2016 la somma di € 7.500,00 al capitolo di P.E.G. 1580;
3. DI DEMANDARE AL Responsabile del Settore La Determinazione dell'impegno di spesa e della successiva liquidazione per la parte di competenza:
4. DI RENDERE, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE "AMICI DELL'UNITALSI" PER IL SERVIZIO DI TRASPORTI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI UTENTI MINORI PORTATORI DI HANDICAP, DISABILI E ANZIANI, RESIDENTI NEL COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO- PERIODO 01.04.2015/31.03.2016

Parere del Responsabile di Servizio in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Parere favorevole espresso in data 26/03/2015

MARIA CONCETTA LA PORTA



Parere del Responsabile di Servizio in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Parere favorevole espresso in data 26/03/2015

Si omette non comportando impegno di spesa o diminuzione di entrata

ELISABETTA SANTANIELLO



CONVENZIONE

per il servizio di trasporti socio-assistenziale a favore di utenti minori portatori di handicap, disabili e anziani, residenti nel Comune di Vedano al Lambro.

Tra il :

- **“COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO”** – di seguito denominato “Comune” – Codice Fiscale 03131650156 e Partita IVA 00742750961 – con sede in Vedano al Lambro, Largo Repubblica n. 3 - rappresentato dalla D.ssa Maria Concetta La Porta nella sua qualità di Responsabile dei servizi Sociali, in esecuzione della delibera

e la Associazione:

- **“AMICI DELL'UNITALSI”** – di seguito denominata “Associazione” – con sede in Vedano al Lambro, Via S. Stefano n. 4 – codice fiscale 08128160150 “Associazione di volontariato” in conformità e nei limiti della Legge n. 266 del 11.9.1991 e delle Leggi statali e regionali in materia - iscritta al Registro Generale del Volontariato Regione Lombardia con decreto n. 51232 del 25.1.1994, foglio n. 88 progr. 350 - Onlus di diritto ai sensi dell'art. 10 - 8° comma – DLGS 460/97 - rappresentata dal Presidente signor Villa Franco Carlo.

PREMESSO :

- che il “Comune” ha la necessità di organizzare un servizio di trasporto socio-assistenziale a favore di utenti minori portatori di handicap, disabili e anziani residenti nel Comune di Vedano al Lambro ed intende sviluppare tali interventi avvalendosi dell'apporto di associazioni di volontariato, nella logica prevista ed auspicata dalle Leggi n. 328/2000 e n. 266/1991 “Legge quadro sul volontariato”, nonché dalla Legge Regionale n. 22/1993 “Legge regionale sul volontariato”;
- che la “Associazione” opera in forma organizzata dal 1985 e dispone, tra l'altro, dell'organizzazione e dei seguenti automezzi di proprietà (di seguito denominati “Automezzi dell'Associazione”), che vengono utilizzati per i servizi di trasporto di persone disabili e anziani, connessi con la propria attività sociale:
 - o Fiat Ducato – targa DT956BH
 - o Fiat Doblò – targa CR877PP
 - o Fiat Doblò – targa CR878PP
- che il “Comune”, ritenendo opportuno pervenire ad un'organizzazione unitaria dei servizi di trasporto protetto, intende affidare alla “Associazione”, che dichiara la propria disponibilità, la gestione di tale servizio di trasporto;

TUTTO CIO' PREMESSO

si conviene e si stipula la presente Convenzione per il servizio di trasporto socio-assistenziale a favore di utenti minori portatori di handicap, disabili e anziani, residenti nel Comune di Vedano al Lambro:

Articolo 1

Il “Comune” affida alla “Associazione” lo svolgimento del servizio di trasporto socio-assistenziale, indicato in apposito programma redatto dai Servizi Sociali, a favore di utenti minori portatori di handicap, disabili e anziani, residenti nel Comune di Vedano al Lambro.

Articolo 2

La “Associazione” si impegna ad effettuare il servizio di trasporto a favore di utenti minori portatori

di handicap, disabili e anziani, per consentirne l'accesso ad attività socio-assistenziali, sanitarie, riabilitative, nell'ambito del Comune di Vedano al Lambro e/o in zone limitrofe.

Articolo 3

Al fine di garantire il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti, lo svolgimento del servizio di trasporto sarà effettuato dalla "Associazione" secondo i seguenti criteri:

- il servizio di trasporto sarà effettuato in base al programma preventivo settimanale redatto dai Servizi Sociali del "Comune", che dovrà essere trasmesso al Responsabile della "Associazione" almeno tre giorni lavorativi prima dell'inizio della settimana;
- i servizi di trasporto saranno effettuati dalla "Associazione", dal Lunedì al Venerdì, con esclusione delle festività infrasettimanali, dalle ore 8,00 alle ore 18,00 e il sabato limitatamente al servizio di consegna pasti a domicilio;
- eventuali modifiche al programma settimanale, dovranno essere tempestivamente comunicate alla "Associazione", la quale si riserva l'esecuzione compatibilmente alla propria disponibilità di mezzi e risorse;
- la "Associazione" si impegna a relazionare al Responsabile del "Comune", con periodicità settimanale e nelle forme che saranno concordate tra le Parti, l'effettivo servizio svolto e gli utenti trasportati;
- il "Comune" potrà disporre, in qualsiasi momento, accertamenti e verifiche sul complesso dei risultati ottenuti, in merito allo svolgimento del servizio di trasporto effettuato dalla "Associazione";
- a titolo esemplificativo, ed al fine di determinare la consistenza del servizio e l'indicazione dei parametri per il controllo qualitativo del servizio stesso, si allega un piano standard dei servizi settimanali previsti;
- la "Associazione" dichiara la propria disponibilità a svolgere servizi di trasporto occasionali, che si discostano dal programma standard chilometrico allegato, tenendo conto della programmazione degli interventi prioritari. Per tali servizi di trasporto occasionali, il "Comune" riconoscerà alla "Associazione" le spese vive sostenute e concordate di volta in volta tra le Parti.

Articolo 4

La "Associazione" garantisce il servizio di trasporto con proprie organizzazioni e risorse, utilizzando prevalentemente l'automezzo di proprietà del "Comune" Fiat Doblò targa CV 166 GY, come da contratto di comodato d'uso gratuito che verrà stipulato tra le parti per il periodo 1.04.2015/31.03.2016

L'assicurazione del "Automezzo del Comune", con formula kasco, sarà fatta a cura ed a carico del "Comune", come pure saranno a suo carico i costi per la manutenzione straordinaria dell'automezzo, così come segnalati di volta in volta dalla "Associazione" salvo il limite di spesa di € 3.000,00 all'anno che sarà a carico dell'"Associazione" come previsto al successivo articolo 8.

La "Associazione" provvederà a propria cura e spese all'ordinaria e straordinaria manutenzione del "Automezzo del Comune", intendendosi per ordinaria manutenzione la pulizia interna ed esterna e il controllo periodico/tagliandi automezzo, nei limiti indicati nel successivo articolo 8.

La "Associazione" si riserva inoltre la facoltà discrezionale, qualora se ne presenti la necessità ed al fine di migliorare la qualità del servizio e/o per un miglior utilizzo degli automezzi stessi, di utilizzare gli "Automezzi della Associazione" per l'espletamento dei servizi previsti dalla presente Convenzione.

Parimenti, la "Associazione" è sin d'ora autorizzata ad utilizzare, a suo insindacabile giudizio, l'"Automezzo del Comune" per l'esecuzione dei trasporti di sua pertinenza a favore della cittadinanza vedanese.

La "Associazione" si impegna, per lo svolgimento del servizio di cui alla presente Convenzione, ad utilizzare i propri soci volontari e ad avvalersi di personale di supporto per tutte le funzioni organizzative ed amministrative connesse.

La "Associazione" si impegna a trasmettere al "Comune" l'elenco aggiornato dei volontari adibiti al servizio di trasporto e una relazione trimestrale sulla attività svolta e sull'andamento del servizio.

Articolo 5

La "Associazione" ed il "Comune" individuano e segnalano reciprocamente i rispettivi Responsabili per la corretta esecuzione della presente Convenzione, i quali dovranno predisporre i programmi

operativi, effettuare incontri periodici di verifica sull'andamento del servizio, e garantire il necessario collegamento per la realizzazione di interventi adeguati alle esigenze rilevate.

Articolo 6

La "Associazione" si impegna a svolgere con continuità le attività oggetto della presente Convenzione, in base agli orari ed ai programmi periodicamente concordati con il "Comune", riservandosi di fornire al Responsabile del "Comune" tempestiva comunicazione per eventuali modifiche o interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.

L'Associazione si impegna, attraverso i propri volontari, ad offrire un servizio puntuale ed efficiente, con modalità tecnicamente corrette, rispettoso della dignità degli utenti e particolarmente attento nei confronti delle persone con maggiori difficoltà motorie.

Il "Comune", tramite il proprio Responsabile, è tenuto a comunicare tempestivamente al Responsabile della "Associazione", ogni evento che possa incidere sull'attuazione dei programmi ed avrà facoltà di vigilare sulla corretta esecuzione delle prestazioni.

Articolo 7

La "Associazione" garantisce che i volontari addetti all'attività di trasporto sono in possesso di regolare patente di guida e delle cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento del servizio.

La "Associazione" garantisce inoltre che i propri aderenti che prestano attività di volontariato nel servizio di trasporto, siano essi autisti o accompagnatori, sono coperti da assicurazione contro gli infortuni e malattie e responsabilità civile verso terzi, come stabilito dall'articolo 4 della Legge 266/91.

La "Associazione" garantisce inoltre la copertura assicurativa degli "Automezzi della Associazione", eventualmente utilizzati nell'ambito della presente Convenzione.

Copie delle suddette polizze di assicurazione in corso, saranno depositate agli atti d'ufficio.

La "Associazione" solleva il "Comune" da qualsiasi responsabilità conseguente l'organizzazione del servizio.

Articolo 8

Per l'espletamento dei servizi previsti dalla presente Convenzione, per il periodo dal 01.04.2015 al 31.03.2016, il "Comune" si impegna a corrispondere alla "Associazione" un rimborso delle spese annualmente sostenute per l'attività prestata che si determina in euro 30.000,00 tenuto conto della entità del servizio oggetto della presente convenzione, come da allegato piano standard dei servizi settimanali e concordati tra le parti, e dei seguenti costi:

- i costi per l'assicurazione degli "Automezzi della Associazione", utilizzati per il servizio di trasporto;
- i costi per la copertura assicurativa contro gli infortuni e malattia e responsabilità civile dei volontari adibiti al servizio di trasporto nell'ambito della presente Convenzione;
- i costi telefonici sostenuti per il servizio, nonché tutte le altre spese connesse (es. pedaggi autostradali, tariffe parcheggio, eccetera);
- il contributo di Euro 0,86 al Km. per i servizi effettuati con gli "Automezzi della Associazione", comprensivo del rimborso delle spese per carburante e ammortamento degli automezzi;
- le spese relative agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli "Automezzi della Associazione";
- le spese relative agli interventi di manutenzione e riparazione ordinaria e straordinaria del "Automezzo del Comune", come previsto al precedente articolo 4 – terzo comma -, con un limite di spesa di Euro 3.000,00 all'anno;
- il costo per il carburante utilizzato per il "Automezzo del Comune", nell'ambito della presente Convenzione;
- le spese relative all'organizzazione e amministrazione del servizio.

Le parti concordano che l'entità dei servizi per il periodo della durata della convenzione è pari a circa a 50 servizi settimanali con un impegno orario degli automezzi pari a circa 40 ore settimanali. Le parti concordano inoltre la possibilità di ridefinire l'importo stabilito per il rimborso delle spese sostenute per l'attività prestata nel caso in cui l'entità dei servizi previsti subisca variazione considerevoli.

Il Comune qualora l'ammontare delle spese sostenute dall'associazione per l'attività prestata non

corrisponda all'importo concordato pari a € 30.000,00 annue si impegna a versare l'eventuale differenza a titolo di contributo all'associazione per le attività di tipo sociale dalla medesima effettuate al di fuori di quelle previste dalla convenzione.

Articolo 9

L'importo annuale concordato è pari a € 30.000,00 annue e sarà erogato a mezzo bonifico bancario a favore dell'Associazione", secondo le seguenti scadenze:

- 30 giugno: euro 7.500,00
- 30 settembre: euro 7.500,00
- 30 novembre: euro 7.500,00
- 31 marzo: euro 7.500,00

L'Associazione è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Pertanto lo stesso ha comunicato gli estremi del conto corrente bancario dedicato ai pagamenti del servizio di che trattasi nonché i dati del soggetto delegato ad operare su tale conto corrente. L'Associazione si impegna a comunicare al Comune di Vedano al Lambro ogni eventuale variazione in merito.

Qualora l'Associazione non assolva gli obblighi predetti la presente convenzione si risolve di diritto ai sensi dell'art. 3 comma 8 della citata legge;

Articolo 10

La presente Convenzione ha durata annuale, con decorrenza dal 01.04.2015 e con scadenza al 31.03.2016.

La Convenzione potrà essere rinnovata da entrambe le Parti, in forma scritta, in funzione alla disponibilità reciproca e all'esito positivo delle procedure di verifica sull'attività espletata.

In caso di rinnovo, le Parti potranno concordare, di volta in volta, eventuali modifiche ai singoli articoli della presente Convenzione.

Articolo 11

Entrambe le parti possono risolvere anticipatamente la presente Convenzione, in qualsiasi momento, per provata inadempienza da parte dell'altra parte ad assolvere gli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione dell'importo previsto all'articolo 9, sino alla data di risoluzione della Convenzione stessa.

Articolo 12

La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, e le spese relative sono a carico della Parte che ne fa richiesta.

Articolo 13

Per eventuali controversie derivanti dalla presente convenzione è competente il Foro di Monza.

Vedano al Lambro,

Comune di Vedano al Lambro
IL RESPONSABILE DI SETTORE
Maria Concetta La Porta

Amici dell'Unitalsi di Vedano al Lambro
Il Presidente
Villa Franco Carlo

COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO
Provincia di Monza e Brianza

Reg. Scritt. Priv. del

CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO
(Codice Civile, art. 1803)

L'anno duemilaquindici addì del mese di in Vedano al Lambro e nella Residenza Municipale fra:

- il "**COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO**" - di seguito denominato "Comodante" - Codice Fiscale 03131650156 e Partita IVA 00742750961 - con sede in Vedano al Lambro, Largo Repubblica n. 3 - rappresentato dalla Sig.ra Maria Concetta La Porta nella sua qualità di Responsabile dei servizi Sociali, in esecuzione della delibera G.C. N. 52 del 28.03.2007;

e

- l'Associazione "**AMICI DELL'UNITALSI**" - di seguito denominata "Comodatario" - con sede in Vedano al Lambro, Via S. Stefano n. 4 - codice fiscale 08128160150 "Associazione di volontariato" in conformità e nei limiti della Legge n. 266 del 11.9.1991 e delle Leggi statali e regionali in materia - iscritta al Registro Generale del Volontariato Regione Lombardia con decreto n. 51232 del 25.1.1994, foglio n. 88 progr. 350 - Onlus di diritto ai sensi dell'art. 10 - 8° comma - DLGS 460/97 - rappresentata dal Presidente signor Villa Franco Carlo.

Premesso che:

- con delibera di G.C. n. è stata approvata la convenzione con l'Associazione "Amici dell'UNITALSI" per lo svolgimento del servizio di trasporti socio-assistenziali - periodo 01.04.2015/31.03.2016;
- che la suddetta convenzione tra le parti prevedeva, tra l'altro, la stipula di un contratto di comodato gratuito per l'utilizzo del mezzo per l'espletamento dei servizi sopra citati.

Tra la Sig.ra Maria Concetta La Porta nella predetta qualità e il signor Franco Carlo Villa si stipula quanto segue:

1. OGGETTO E SCOPO

1.1 Il Comodante da in comodato al Comodatario, che accetta, il seguente bene che qui di seguito si descrive: Automezzo FIAT DOBLO' targato CV166GY. Il Comodante dichiara il proprio assenso per l'applicazione del nome e logo della "Associazione" su tale automezzo, a cura e spese della "Associazione" stessa. Alla cessazione del presente contratto, la "Associazione" provvederà, a propria cura e spese, alla cancellazione di tale nome e logo.

1.2. Il bene è in buono stato di conservazione, esente da vizi ed idoneo alla funzione convenuta tra le parti.

1.3. Il Comodatario si servirà del bene sopra descritto, con la dovuta diligenza, esclusivamente per il servizio di trasporto a favore di utenti minori portatori di handicap, disabili e anziani residenti nel Comune di Veduggio al Lambro, impegnandosi a non destinare il bene a scopi differenti.

1.4. Il Comodatario si obbliga a conservare e custodire il bene Comodato con la dovuta diligenza, e non potrà, senza il consenso scritto del Comodante, concederne a terzi il godimento, neppure temporaneo, sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso.

2. DURATA E RESTITUZIONE DEL BENE COMODATO

2.1. Il Comodatario, che riceve immediatamente in consegna il bene oggetto del presente contratto, si impegna a restituirlo entro il giorno 31.03.2016, salvo rinnovo come previsto dalla convenzione (art. 10) sottoscritta tra le parti per la realizzazione del servizio di trasporto.

2.3. Il bene comodato verrà restituito nello stato in cui viene attualmente consegnato, salvo il normale deterioramento per effetto dell'uso e della vetustà.

2.4. Nel caso il Comodatario ritardi la restituzione del bene comodato, pagherà al Comodante una penale, che le parti convengono pari a € 50,00 per ogni giorno di ritardo.

3. LUOGO DELL' ADEMPIMENTO

3.1. Alla scadenza del contratto di Comodato Gratuito, il Comodatario restituirà il bene comodato al domicilio del Comodante, presso la sede comunale.

4. DISCIPLINA DEL CONTRATTO

4.1. Il presente contratto è disciplinato, per tutto quanto non è previsto nel presente atto, dalle norme degli artt. 1803-1812, Codice civile, alle quali le parti si rimettono.

5. SPESE

5.1. Le spese del presente atto e tutte quelle accessorie, sono a carico del Comodatario. Quest'ultimo ha diritto al rimborso delle spese straordinarie sostenute per la conservazione del bene, se ritenute necessarie ed urgenti, come da art. 1808, Codice Civile.

Il Comodante
Maria Concetta La Porta

Il Comodatario
Franco Carlo Villa

TRASPORTI PER UNITALSI

negato a delibera G.C. N°³⁶..... del 26-03-2015

AGGIORNATO A MARZO 2012

Luogo	giorno	orario
COSTA BASSA BIASSONO	da lunedì a venerdì	A ore 9.00 R ore 16.30
PICCOLO PUZZLE Macherio	da martedì a venerdì	A ore 13.45 R ore 17.00
LA NOSTRA FAMIGLIA Via Riva, 6 - Carate Brianza	lunedì/mercoledì	A ore 8.15 R ore 14.45
Coop. AZALEA Via Pepe, - Lissone	lu,me,gi,ve	R ore 16.00
SCUOLA PROFESSIONALE "BORSA" Monza	martedì e giovedì mercoledì	A ore 9.15 R ore 14.45 A ore 12.00 R ore 17.00
COOP. NUOVA IRIDE Via Cimabue - Monza	da lunedì a venerdì	R ore 12.30
UONPIA Via Bernasconi, 16 Lissone	giovedì	A ore 10.00 R ore 10.45
PASTI A DOMICILIO	da lunedì a sabato	A ore 11.30

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL Sindaco
MEREGALLI RENATO



IL SEGRETARIO GENERALE
SODANO UMBERTO




Il sottoscritto Segretario Generale

DISPONE


che la presente deliberazione:

- venga pubblicata all'Albo Pretorio del sito web istituzionale di questo Comune dal giorno 08/04/2015 al giorno 23/04/2015 (art. 124, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- venga comunicata ai Capigruppo Consiliari in data 08/04/2015 (art. 125 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Vedano al Lambro, 08/04/2015



PER IL SEGRETARIO GENERALE
SODANO UMBERTO



Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 19/04/2015, per essere decorsi dieci giorni dalla pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio del sito web istituzionale di questo Comune (art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000)
- che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000)

Vedano al Lambro,

PER IL SEGRETARIO GENERALE
SODANO UMBERTO